Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 133 del 16 maggio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 24

REGIONE ABRUZZO

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. 1.

Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 31 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1
Finalità

La Regione è autorizzata ad intervenire a favore di pescatori, singoli od associati, che operino nell'ambito del territorio regionale, i quali subiscano la perdita o danni gravi ai pescherecci, in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi in mare successivamente al 1° aprile 1982.

ART. 2
Misura del contributo

Per le finalità di cui al precedente articolo è stanziata la somma di L. 300 milioni, attraverso la quale la Giunta regionale può disporre il concorso nelle spese di ripristino delle attrezzature perdute o irrimediabilmente danneggiate.

Il contributo non può superare, in ogni caso il 50%, del valore del bene perduto o danneggiato, e delle spese da sostenere per il ripristino delle attrezzature di pesca, per un importo complessivo non superiore a L. 70 milioni.

Per perdite subite si intende il danno al capitale che non sia altrimenti coperto da interventi assicurativi o da contributi di enti pubblici.

ART. 3
Modalità di concessione del contributo

Le domande di contributo vanno indirizzate, entro il termine perentorio di giorni 15 dal verificarsi dell'evento calamitoso, ovvero dalla entrata in vigore della presente legge - per gli eventi già verificatisi - al competente Settore della Giunta regionale, che dispone gli opportuni accertamenti, avvalendosi degli uffici tecnici della Regione per la valutazione dei danni.

ART. 4
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1983, in L. 300 milioni si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

- Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»
  - in diminuzione L. 300.000.000

- Cap. 717 (di nuova istituzione nel Sett. 7 Tit. 1 Sez. VIII Ctg. 5, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato: «contributi a favore di pesca-

tori singoli o associati per eventi calamitosi in mare»
- in aumento L. 300.000.000

La partita di lire 1 miliardo istituita nell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1983, con la legge regionale di variazione al bilancio del 9.9.1983 n. 59, è ridotta della corrispondente somma di lire 300 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. 2.

Integrazione degli interventi finanziari di cui alla legge regionale 26 maggio 1983, n. 32, in materia di incentivi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti orticoli - Società ORT.A.COOP.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 31 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1
Interventi finanziari

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre interventi finanziari a favore della Società Ortofrutticola Adriatica, Società Cooperativa a r.l. denominata «ORT.A.COOP.», con sede in Ortona, sino alla concorrenza di lire 3.064.000.000 (lire tremiliardisessantaquattromilioni).

Gli interventi predetti sono finalizzati al pagamento degli interessi passivi maturati e maturandi a carico della società beneficiaria sulle anticipazioni bancarie già ottenute sugli interventi M.A.F., al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'acquisto degli impianti ex Publasta, alla riattivazione temporanea degli impianti acquistati per il confezionamento delle scorte e destinati alla ristrutturazione.

ART. 2
Divieto di cumulo

Le provvidenze finanziarie di cui al precedente articolo non sono cumulabili con quelle eventualmente concesse dai fondi della CEE, nè dello Stato o di altri Enti pubblici.

ART. 3
Istruttoria

La Giunta Regionale adotta i provvedimenti finanziari di cui alla presente legge, sulla base di idonea documentazione da produrre da parte del beneficiario, previ necessari accertamenti tecnico-amministrativi da parte del settore Agricoltura.

ART. 4
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1983, in lire 3.064.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio:

- Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»
  - in diminuzione L. 750.000.000

- Cap. 1931 «Sovvenzioni per l'esercizio di tranvie extraurbane, filovie extraurbane ecc.»
  - in diminuzione L. 290.000.000

- Cap. 1956 «Indennizzo per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione»
  - in diminuzione L. 124.000.000

- Cap. 1960 «Contributi per spese di investimento»
  - in diminuzione L. 1.900.000.000

- Cap. 1102 «Interventi in favore della Società Cooperativa Agricola Adriatica ORT.A. COOP. con sede in Ortona»
  - in aumento L. 3.064.000.000

La partita n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1983, è ridotta di lire 50.000.000 e la partita di lire 1.000.000.000, istituita nel medesimo elenco con L.R. 9 settembre 1983 n. 59, è ridotta di lire 700.000.000.

ART. 5
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1984, n. 3.
Norme in materia di assistenza e tutela dei consumatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 31 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1
Finalità ed obiettivi

La Regione Abruzzo riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

Essa, in conformità alle norme comunitarie ed alla legislazione nazionale, nonchè all'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 77 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, intende qualificare ed orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:

a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente che lo circonda;
b) la vigilanza contro i rischi per gli interessi economici e giuridici del consumatore;
c) la promozione e l'attuazione di una politica di formazione, educazione ed informazione del consumatore, per la instaurazione di un nuovo e più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;
d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori, al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associata.

La Regione Abruzzo sostiene, pertanto, tutte le forme di associazionismo libero e volontario, per dare attuazione ai diritti dei consumatori enunciati nella risoluzione della CEE del 14.4.1975 e successive, purchè abbiano contenuti e garanzie di rappresentatività e di partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione.

ART. 2
Consiglio regionale del consumo e dell'utenza

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 - comma II - la Regione si avvale del Consiglio regionale del Consumo e dell'Utenza (C.R.C.U.).

Possono far parte del CRCU le associazioni, di cui all'art. 1, a carattere regionale e le sezioni regionali di associazioni nazionali costituite da almeno due anni in Abruzzo, che abbiano un'effettiva rappresentatività nella vita politica e sociale.

Nell'atto di prima costituzione possono far parte del CRCU le associazioni, di cui all'art. 1, a carattere regionale e le sezioni regionali delle associazioni nazionali, che, costituite da almeno sei mesi, dimostrino di aver svolto l'attività da almeno due anni in Abruzzo.

Il CRCU è l'organo consultivo della Regione; il suo parere preventivo viene richiesto

obbligatoriamente su tutte le decisioni che attengono ai problemi dei consumatori e degli utenti, anche se proposti da organismi decentrati su cui vige la competenza della Regione.

Il CRCU viene nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
b) un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a dieci, che rappresentano le associazioni aventi i requisiti di cui all'art. 1 - comma III;
c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Per ciascun componente del CRCU può essere designato un sostituto da parte delle organizzazioni rappresentate.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario del competente Settore della Giunta regionale, designato dal Presidente della Giunta medesima.

I componenti del CRCU durano in carica per la durata del Consiglio regionale, salvo il provvedimento di revoca, da adottare su proposta degli organismi rappresentati.

Le sedute del CRCU sono di regola pubbliche.

Il CRCU è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, nonchè tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno un terzo dei componenti.

ART. 3
Compiti

Il CRCU svolge i seguenti compiti:

1) formula studi e proposte, in materia di difesa dei consumatori e degli utenti, sugli interventi di programma e sui disegni di legge della Giunta regionale, vertenti sulla medesima materia;
2) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la tutela dei cittadini consumatori e dell'ambiente;
3) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente, al fine di realizzare un democratico utilizzo delle risorse;
4) esprime pareri sui programmi e sui criteri di concessione di contributi ed aiuti diretti od indiretti, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi regionali, relativi a ricerche, studi, pubblicazioni, atti di convegni inerenti le tematiche proprie della difesa dei consumatori e degli utenti, predisposti dalle associazioni dei consumatori di cui all'art. 1;
5) esprime pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di formazione e di informazione su stampa ed emittenti radio e televisione pubbliche e private, predisposti dalla Regione, dagli Enti ed associazioni di cui all'art. 1, da essa delegati, in materia di difesa dei consumatori e degli utenti.

ART. 4
Garanzie per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti

Gli obiettivi di cui all'art. 1 - comma II lett. a - si attuano mediante il potenziamento, la vigilanza e il coordinamento delle attività derivanti dall'applicazione delle norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato allo specifico scopo di garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli ambienti in cui vivono.

ART. 5
Contributi alle associazioni dei consumatori

La Giunta regionale, nell'intento di dare attuazione al III comma dell'art. 1 della presente legge, eroga contributi fino a un massimo del 30% dei fondi disponibili, per la funzionalità e l'organizzazione, alle Associazioni riconosciute di cui all'art. 1.

Il restante 70% viene assegnato a consuntivo di stadi di avanzamento, da predeterminare, per la realizzazione di specifici programmi di intervento in favore dei consumatori e degli utenti, i cui progetti dovranno essere presentati dalle Associazioni interessate entro il 31 marzo di ogni anno.

La Giunta regionale, valutata la congruità dei progetti alla loro finalità, sentito il parere del CRCU, delibera l'approvazione dei medesimi e determina contestualmente l'onere a carico della Regione.

L'erogazione dei contributi avverrà comunque a consuntivo, previa documentazione delle spese effettuate in conformità ai programmi approvati.

Per quanto concerne l'esercizio 1983, il termine di cui al II comma è fissato al 30° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6
Indennità e rimborsi

I componenti del CRCU si riuniscono presso gli uffici della Giunta regionale a Pescara.

Ai componenti del CRCU si applicano le norme di cui alla L.R. 10.8.73, n. 35 e successive modificazioni.

Le indennità di missione, se ed in quanto spettanti, vengono corrisposte nelle misure previste per i dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale.

Al relativo onere si provvede con gli stanziamenti recati annualmente dalla predetta L.R. 10.8.73, n. 35.

ART. 7
Disposizione finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 60.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per la sola competenza, nello stato di previsione della spesa del Bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»
  - in diminuzione L. 60.000.000

- Cap. 107 (di nuova istituzione nel sett. 1, tit. I, sez. I, ctg. V, dest. progr. 2, nat. giur. 2) denominato «Spese per l'assistenza e tutela dei consumatori»
  - in aumento L. 60.000.000

La partita n. 2 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è soppressa.

ART. 8
Disposizione transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale insedia il CRCU entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima sul *Bollettino Ufficiale della Regione.*

ART. 9
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1984, n. **4.**

Integrazione della legge regionale 9 novembre 1983, n. 69 concernente l'istituzione del comitato regionale per la celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della Liberazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 31 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Del Comitato di cui all'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 69, è chiamato a far parte, in qualità di componente, il Presidente dell'Istituto Abruzzese per la Storia Italiana dal Fascismo alla Resistenza.

ART. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 1984

SPADACCINI

(1687)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. 5.

Rilevamento da parte della regione Abruzzo delle autolinee gestite dalla società Ferrovia Adriatico Appennino ed affidamento della stessa alla gestione governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana. Assunzione da parte della regione Abruzzo di eventuali ulteriori oneri di esercizio dopo l'applicazione della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Allo scopo di garantire la necessaria unicità della gestione con la conseguente unicità economica di esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative della Ferrovia Sangritana nonchè delle autolinee regionali, già assentite alla Società per le Ferrovie Adriatico Appennino con sede in Milano e direzione di esercizio in Lanciano, l'esercizio delle autolinee di che trattasi, viene rilevato dalla Regione Abruzzo ed affidato alla gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana.

La Gestione Governativa di cui sopra in relazione alla migliore produzione del servizio potrà provvedere a ristrutturazioni delle autolinee affidatele, per adeguarle alle esigenze dell'esercizio ferroviario nell'intento di migliorare i servizi complessivamente offerti all'utenza.

ART. 2

Il personale dipendente della Società Ferrovia Adriatico Appennino, addetto alle autolinee di cui all'art. 1 sarà assunto dalla Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana e conserverà le qualifiche acquisite nel rispetto delle norme del r.d.l. 8.1.31, n. 148 e successive integrazioni e modifiche nonchè della legge 1.2.78, n. 30.

A tale personale, costituito in atto da settanta agenti, saranno riconosciute qualifiche, livelli ed anzianità di servizio maturate al 30 settembre 1983 e la Gestione Governativa praticherà al personale il medesimo trattamento economico del proprio personale di pari livello ed anzianità di servizio.

La Gestione Governativa potrà destinare gli agenti assunti a mansioni corrispondenti alle effettive esigenze di servizio dell'azienda.

ART. 3

Saranno trasferite, da parte della Società per le Ferrovie Adriatico Appennino, per il tramite della Regione Abruzzo, alla Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana, le somme costituenti gli importi dell'indennità di fine lavoro dovute al personale in applicazione del contratto FENIT ed accantonate dall'Impresa rilevata per ciascun dipendente, nella misura risultante dal calcolo dell'1,50% della massa delle retribuzioni corrisposte fino al 31 dicembre 1981.

Saranno inoltre trasferite da parte della Soc. ferrovia Adriatico - Appennino alla Gestione Governativa Adriatico-Sangritana al momento del rilievo le somme corrispondenti alle effettive indennità di fine rapporto maturate dal personale per il periodo 1.1.82-31.5.82, nonchè le somme accantonate dalla Soc. Ferrovia Adriatico-Appennino medesima in applicazione della legge 29.5.82, n. 297 per il periodo 1.6.82 fino al momento del rilievo, maggiorate degli importi costituenti la rivalutazio-

ne di cui all'art. 1 comma 4 della citata legge n. 297/82.

La differenza fra le somme accantonate dalla Società rilevata in base al contratto FENIT e quella calcolata in base al contratto nazionale collettivo di lavoro, denominato «Testo Unico» fino al 31 dicembre 1981, sarà riconosciuta ed erogata alla Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana dalla Regione Abruzzo, a domanda, al momento del rilevamento ed in base ai prospetti comparativi, effettuati su prospetti predisposti a cura del Settore Trasporti, dalla Società per le Ferrovie Adriatico Appennino, con le modalità stabilite con l'art. 77 della legge 9.9.83, n. 62 comma terzo.

ART. 4

La gestione degli autoservizi affidate alla Gestione Governativa sarà assicurata dalle provvidenze di cui alla legge regionale n. 62 del 9.9.83, sia per quanto riguarda i contributi di investimento in conto capitale che per quanto riguarda i contributi di esercizio, derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti.

Eventuali maggiori oneri di esercizio che dovessero risultare dopo l'applicazione della legge regionale n. 62 del 9.9.83 in ordine ai contributi di esercizio, saranno posti a carico della Regione Abruzzo entro il limite del deficit effettivo di esercizio ritenuto ammissibile.

Tali maggiori oneri saranno erogati alla fine dell'esercizio di riferimento assieme al saldo dei contributi di cui al comma precedente.

ART. 5

La Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana terrà distinte le contabilità della gestione ferroviaria e delle eventuali autolinee sostitutive di tronchi ferroviari interrotti per qualsiasi causa, da quella degli autoservizi che le verranno affidati dalla Regione Abruzzo.

Per la gestione dei servizi comuni il criterio di ripartizione dei costi sarà determinato in proporzione alle percorrenze.

ART. 6

Per quanto non previsto dai precedenti articoli, la Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana si uniformerà, per le autolinee affidatele dalla Regione Abruzzo, alle direttive impartite dalla Regione stessa nell'ambito di quanto disposto dalla legge regionale 9.9.83, n. 62.

ART. 7

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile per l'anno 1983 in L. 300.000.000 per maggiori oneri di esercizio ed in L. 410.000.000 per indennità di fine servizio alla data del 31.12.1981 a carico della Regione a norma del precedente art. 3, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 1931 «Sovvenzione per l'esercizio di tranvie extraurbane filovie extraurbane ecc.»
  - in diminuzione L. 710.000.000

- Cap. 1935 (di nuova istituzione nel Sett. 19, Tit. I, Sez. IX, Ctg. V, dest. Progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Maggiori oneri di esercizio conseguenti al rilevamento delle autolinee gestite dalla Società Ferrovie Adriatico Appennino».
  - in aumento L. 300.000.000

- Cap. 1936 (di nuova istituzione nel Sett. 19, Tit. I, Sez. IX, Ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Corresponsione indennità di fine servizio ai dipendenti conseguente al rilevamento delle autolinee gestite dalla Società Ferrovie Adriatico Appennino».
  - in aumento L. 410.000.000.

Per gli anni successivi al 1983, l'onere relativo ad eventuali maggiori costi di esercizio grava sugli appositi stanziamenti recati dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 concernente la disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.

ART. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. **6.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello Statuto e dell'art. 28 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, ad esercitare provvisoriamente, fino al 31 marzo 1984, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario con le disposizioni e le modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio Regionale.

L'autorizzazione è estesa ai bilanci dell'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo), dello IARES (Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche e Sociali) e dell'ARAPIS (Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e l'Incremento della Selvaggina), ai sensi degli artt. 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilanci tutti allegati a quello regionale.

ART. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*, con effetto dal 1° gennaio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. **7.**

Contributi per le manifestazioni Rossettiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

La Regione Abruzzo, nel quadro delle attività di promozione educativa e culturale concernenti le Comunità Abruzzesi, assegna, con la presente legge, un contributo di lire 70.000.000 per l'anno 1983 al Comitato organizzatore delle manifestazioni rossettiane, indette nella città di Vasto, per sovvenire alle esigenze finanziarie richieste per dette manifestazioni.

ART. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1983, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 2890 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»
  - in diminuzione L. 70.000.000
- Cap. 646 (di nuova istituzione nel Sett. 6, Tit. 1, Sez. VI, Ctg. V, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato: «Contributo per le manifestazioni rossettiane della Città di Vasto».
  - in aumento L. 70.000.000

La partita iscritta nell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1983, è ridotta della corrispondente somma di L. 70.000.000.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. 8.

Rettifica alla legge regionale votata dal consiglio in data 16 novembre 1983, verbale n. 124/38, relativa al secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione 1983.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. 9.

Concessione al personale regionale di un acconto sui benefici economici previsti dal contratto di lavoro per il personale 1983-84.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 straord. del 25 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Con decorrenza 1.1.83 e nelle more dell'approvazione della legge di recepimento della disciplina contenuta nell'accordo nazionale, sono liquidati al personale regionale ed al personale dell'ERSA, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti per l'anno 1983 dall'accordo medesimo, acconti mensili forfettari per i singoli livelli funzionali attribuiti ai sensi della legge regionale 15/1981 nelle seguenti misure lorde:

VIII livello L. 120.000
VII livello L. 90.000
VI livello L. 65.000
V livello L. 50.000
IV livello L. 35.000
III livello L. 32.000
II livello L. 30.000

Le somme predette sono corrisposte in misura doppia con effetto dall'1.1.84. In sede di liquidazione dei benefici economici spettanti a ciascun dipendente a seguito della applicazione delle norme contrattuali si provvederà al conguaglio anche a debito rispetto alle somme corrisposte a titolo di acconto.

ART. 2

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge concernente il personale regionale, si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1983 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge relativo al personale dell'E.R.S.A. si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 1034 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1983 e, per gli esercizi successivi, con quelli iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel ***Bollettino Ufficiale della Regione.***

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **10.**

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 68/80. Estensione del trattamento giuridico dei dipendenti di ruolo ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285/77.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 68/80 è così modificato:

«Ai giovani sono attribuiti, fino alla immissione nei ruoli il trattamento giuridico e quello assistenziale dei dipendenti di ruolo della Regione.

Ad essi viene inoltre corrisposto il trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, in possesso di una anzianità corrispondente a quella maturata dai giovani stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità».

ART. 2

Gli effetti economici di cui al comma 2° del precedente articolo decorrono dall'1.1.1984.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge, presumibilmente valutato in annue lire 2.000.000.000, si provvede a partire dal 1984 con il pertinente stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio medesimo e con i corrispondenti per gli esercizi successivi.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel ***Bollettino Ufficiale della Regione.***

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **11.**

Prosecuzione dello studio per la difesa del tratto abruzzese della costa adriatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Per la prosecuzione dello studio per la difesa del tratto abruzzese della costa adriatica, la cui prima fase è stata realizzata ai sensi della legge regionale 11.9.1979, n. 43, nell'ambito del progetto speciale per la sistemazione idrogeologica, per le opere di difesa della costa e gli interventi per opere portuali, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire con un'ulteriore spesa di L. 800 milioni.

ART. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 800.000.000 dal precedente art. 1, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi».
  - in diminuzione L. 800.000.000

- Cap. 1656 (di nuova istituzione nel Sett. 16, Tit. II, Sez. X, Ctg. 1, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato «Interventi volti allo studio per la difesa della costa adriatica abruzzese».
  - in aumento L. 800.000.000

La partita n. 9 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1983, è soppressa.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **12.**

Interpretazione autentica dell'art. 92 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 - Urbanistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

Il 1° comma dell'art. 92 della L.R. 12.4.1983, n. 18 nella parte in cui indica i «Piani Urbanistici» deve intendersi riferito esclusivamente agli Strumenti urbanistici Generali ai quali vanno applicate le procedure di approvazione vigenti all'epoca della loro adozione.

Il 2° comma dello stesso art. 92, che prevede «la determinazione di competenza» della Regione per il periodo precedente al passaggio delle deleghe alla Provincia, deve essere inteso nel senso che le determinazioni stesse consistono:

a) per gli strumenti Urbanistici Generali, nella loro approvazione;
b) per gli Strumenti urbanistici Attuativi, nell'espletamento da parte della Regione delle funzioni e procedure attribuite alla Provincia dall'art. 21 della stessa L.R. n. 18/83, e cioè nell'accertamento di conformità dei Piani Attuativi alla normativa ed agli Strumenti Urbanistici di Pianificazione in vigore.

Conseguentemente, la disciplina di cui all'ultimo comma dello stesso art. 92, è applicabile ai Piani Attuativi solo quando essi siano stati adottati e trasmessi prima dell'entrata in vigore della L.R. 18/83 e, che quindi, non sono stati oggetti di approvazione da parte dei Comuni secondo le procedure di cui agli artt. 19, 20 e 21 della stessa L.R. 18/83.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **13.**

Integrazione alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 22: «Disciplina degli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

All'art. 5 della L.R. 14 marzo 1975 n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

«Le funzioni previste dal primo comma del presente articolo possono essere affidate con incarico a tempo indeterminato, mediante pubblico concorso per titoli, a giornalisti (professionisti o pubblicisti) iscritti all'Ordine professionale con le anzianità minime richieste, prescindendo dalle modalità e da ogni diverso titolo di studio oltre quelli richiesti dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, agli effetti dell'espletamento del concorso.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dal CCNL dei giornalisti, con l'attribuzione della qualifica di capo redattore al capo Ufficio Stampa e di redattore ordinario agli altri tre giornalisti addetti presso ciascuno dei due Uffici Stampa operanti rispettivamente presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Il concorso per l'Ufficio Stampa del Consiglio regionale viene bandito e svolto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

I termini e le modalità di svolgimento dell'incarico, affidato con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo, sono determinati nella deliberazione di conferimento».

ART. 2

All'art. 8 della L.R. 14 marzo 1975 n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

«Entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione* del bando di concorso di cui al terzo comma dell'art. 5 della L.R. 14 marzo 1975 n. 22 così come integrato dal precedente art. 1 della presente legge, il personale giornalistico di ruolo in servizio presso gli Uffici Stampa operanti presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale, può optare per lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CCNL dei giornalisti con salvazza dei diritti quesiti dal personale medesimo. In tal caso il rapporto d'impiego in atto viene trasformato in rapporto a tempo indeterminato con ogni garanzia di legge».

«In caso di opzione di cui al comma precedente la Regione Abruzzo garantisce al personale giornalistico che l'ha esercitata la posizione previdenziale presso la CIPDEL o l'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti) o presso altro Ente appositamente preposto facendo salvi comunque le anzianità pregresse e i diritti quesiti derivanti da servizi prestati in precedenza presso gli Enti e gli Uffici di provenienza anche se esplitati in carriere e con qualifiche diverse da quelle indicate nella presente legge».

ART. 3

L'art. 9 della L.R. 14 marzo 1975 n. 22 è abrogato e viene sostituito dal seguente:

«Sono messi a concorso, in attuazione del terzo comma dell'art. 5 della L.R. 14 marzo 1975 n. 22 così come integrato dal precedente art. 1, i posti che comunque risultino vacanti presso gli Uffici Stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge così come integrata dai precedenti artt 1 e 2 e dal presente art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **14.**

Indennità spettanti ai componenti del collegio medico (art. 39 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60) e del comitato tecnico legale (art. 42 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Ai Componenti del Collegio Medico e del Comitato Tecnico Legale, previsti rispettivamente dagli artt. 39 e 42 della L.R. 3.12.1979, n. 60, è attribuito con effetto dall'entrata in vigore della presente legge un gettone individuale di presenza di L. 30.000 (trentamila) per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

I compensi eventualmente spettanti al personale di ruolo della Regione facente parte dei predetti Collegi sono versati nell'apposito fondo previsto dall'art. 47 della citata L.R. n. 60/79.

ART. 2

Ai componenti esterni che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro sede ordinaria di lavoro spetta un'indennità forfettaria di trasferta di L. 20.000 (ventimila) per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di trasporto nel limite del costo del biglietto di I classe e degli eventuali supplementi, qualora si viaggi in ferrovia o su altri mezzi di linea ovvero nella misura pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

ART. 3

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, presuntivamente valutabile in annue lire 11 milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto al Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e con quelli iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

ART. 4

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 39 ed il penultimo comma dell'art. 42 della L.R. 3.12.1979, n. 60.

ART. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **15.**

Disciplina della professione di guida alpina, aspirante guida alpina e di accompagnatore di media montagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1
(Finalità)

L'esercizio della professione di «Guida Alpina» di «Aspirante Guida Alpina» e di «Accompagnatore di Media Montagna», nella Regione Abruzzo, è disciplinato dalla presente legge.

ART. 2
(Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna)

Le «Guide Alpine» svolgono professionalmente le seguenti attività:
1) accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpinistiche, sia su roccia che su ghiaccio;
2) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;
3) insegnamento delle tecniche di alpinismo su roccia e su ghiaccio, e delle tecniche sci-alpinistiche.

Gli Aspiranti Guide Alpine possono svolgere professionalmente soltanto le attività di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma; possono accompagnare persone sui percorsi di grado comunque non superiore al 5° della scala Welzenbanch.

L'Aspirante Guida Alpina può svolgere, altresì, l'attività di cui al precedente punto 3, purchè prestata nell'ambito di una scuola di alpinismo, di cui all'art. 15 della presente legge.

L'Accompagnatore di Media Montagna conduce le persone nel territorio montano su sentieri, con la esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai e dei terreni che richiedano, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi; accompagna le persone in escursioni finalizzate ad una conoscenza approfondita o di introduzione scientifico-culturale-cognitiva dell'ambiente montano nei suoi diversi aspetti e momenti.

È fatto obbligo alle Guide Alpine, agli Aspiranti Guide Alpine e agli Accompagnatori di Media Montagna iscritti nell'elenco, di cui al successivo art. 4, di apporre sulla propria divisa, durante lo svolgimento della professione, il distintivo rilasciato dalla Regione Abruzzo.

ART. 3
(Rilascio della licenza)

Il rilascio della licenza per l'esercizio della professione di Guida Alpina, di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato con legge 1° dicembre 1971, n. 1051, il rilascio della licenza di Aspirante Guida Alpina, in virtù dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e della licenza di Accompagnatore di Media Montagna, da parte dei Comuni di residenza degli interessati, sono subordinati alla iscrizione del richiedente nell'elenco regionale degli abilitati alle professioni di Guida Alpina, di Aspirante Guida Alpina e di Accompagnatore di Media Montagna, previsto nel successivo art. 4.

Fermo restando quanto contemplato dalla vigente normativa in ordine alla vidimazione annuale ed a quanto previsto al II comma dell'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la licenza medesima, alla scadenza di ogni triennio, è rinnovata, previa presentazione al Comune di domanda, corredata di:

1) certificato rilasciato, con data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, dalla Unità Locale Socio-Sanitaria di appartenenza, attestante l'idoneità psicofisica a proseguire nella professione di Guida Alpina o di Aspirante Guida Alpina o di Accompagnatore di Media Montagna;
2) attestazione della frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 10.

La licenza deve indicare la qualifica di Guida Alpina o di Aspirante Guida Alpina o di Accompagnatore di Media Montagna e l'abilità all'esercizio della professione in conformità e con i limiti stabiliti dal precedente art. 2.

L'Aspirante Guida Alpina, scaduto il primo triennio di validità della licenza, ottiene il rinnovo della stessa per una sola volta.

Il rinnovo per il successivo triennio è subordinato alla frequenza e al superamento del corso per Guida Alpina.

Per l'Accompagnatore di Media Montagna il rinnovo della licenza, condizionato alla frequenza dei corsi di aggiornamento, rimane sempre triennale.

ART. 4
(Elenco regionale)

È istituito l'elenco regionale delle Guide Alpine, degli Aspiranti Guide Alpine e degli Accompagnatori di Media Montagna cui sono iscritti, separatamente coloro che abbiano superato gli esami di cui ai successivi articoli 6 e 7 e siano residenti nella Regione Abruzzo.

La compilazione e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Settore Formazione Professionale della Giunta Regionale.

Gli attestati relativi all'avvenuta iscrizione sono rilasciati dal dipendente regionale cui è affidata la responsabilità del competente Ufficio o di chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 5
(Corsi per l'abilitazione)

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente, può istituire o promuovere corsi con relativi esami per l'abilitazione alla professione di Guida Alpina e di Accompagnatore di Media Montagna.

Le commissioni di cui ai successivi articoli 6 e 7, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi determinano e rendono noti:

a) il contenuto e la durata dei corsi;
b) il programma delle prove di esame;
c) i criteri di valutazione delle singole prove.

ART. 6
(Prove di esame e Commissione esaminatrice per le Guide Alpine e gli Aspiranti Guide Alpine)

Gli esami per il conseguimento della qualifica di Guida Alpina e di Aspirante Guida Alpina consistono in tre prove:

1) tecnico-pratica;
2) didattica;
3) teorica.

Sono ammessi alla prova didattica i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo stabilito per il superamento della prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo previsto per il superamento della prova di didattica.

Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta la ripetizione, per una sola volta, di tali prove, nella sessione immediatamente successiva.

La Commissione per l'espletamento delle prove di esame, nominata con deliberazione della Giunta Regionale, è composta da:

1) il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Formazione Professionale, o da un suo delegato, che la presiede;
2) un dipendente del Settore Formazione Professionale, appartenente ad un livello non inferiore al VI, che abbia competenza nelle materie oggetto di esame, nonchè in materia di turismo e di formazione professionale.
3) due Guide Alpine, possibilmente con qualifica di Istruttore, scelte sulla base di elenchi nominativi inviati dalla Associazione delle Guide Alpine più rappresentativa in sede regionale;
4) una Guida Alpina, designata dalla delegazione regionale del Club Alpino Italiano, particolarmente esperta in materia di soccorso alpino;
5) un esperto nelle materie teoriche connesse alla professione di Guida Alpina, scelto sulla base di elenchi di nominativi preposti dalla delegazione regionale del Club Alpino Italiano;
6) un medico esperto in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente regionale appartenente ad un livello non inferiore al VI.

La prova tecnico-pratica, nonchè quella dimostrativo-attitudinale di carattere pratico, di cui al successivo art. 9, è affidata ad una sezione della Commissione, composta da:

a) il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Formazione Professionale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) due Guide Alpine di cui al punto 3 del presente articolo;
c) una Guida Alpina di cui al punto 4 del presente articolo;
d) l'esperto di cui al punto 5 del presente articolo.

Esercita le funzioni di Segretario il dipendente di cui al sesto comma del presente articolo.

Detta sezione della Commissione indica le zone alpinistiche ritenute idonee all'espletamento della prova di cui sopra, anche al di fuori del territorio regionale.

La Commissione dura in carica un quinquennio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ogni membro, ad eccezione del Presidente, deve essere nominato un membro supplente.

ART. 7

(Prove di esame e Commissione esaminatrice per gli Accompagnatori di Media Montagna)

Gli esami per il conseguimento della qualifica di Accompagnatore di Media Montagna consistono in tre prove:

1) tecnico-pratica (conoscenza elementare di tecniche alpinistiche; conoscenza del comportamento in montagna; bussola e cartine; Metereologia; Orientamento; conoscenza dell'ambiente sotto il profilo scientifico-culturale-ecologico);
2) didattica;
3) teorica.

Sono ammessi alla prova di esame di didattica i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo stabilito per il superamento della prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo previsto per il superamento della prova didattica.

Il mancato superamento della prova di didattica o della prova teorica comporta la ripetizione, per una sola volta, di tali prove, nella sessione immediatamente successiva.

La Commissione per l'espletamento delle prove di esame, nominata con deliberazione della Giunta Regionale, è composta da:

1) il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Formazione Professionale, o da un suo delegato, che la presiede;
2) un dipendente del Settore Formazione Professionale, appartenente ad un livello non inferiore al VI, che abbia competenza nelle materie oggetto di esame, nonchè in materia di turismo e di Formazione Professionale;
3) una Guida Alpina designata dalla delegazione regionale del Club Alpino Italiano, particolarmente esperta in materia di soccorso alpino;
4) tre rappresentanti delle Associazioni protezionistiche o di studio ambientale più rappresentative nel territorio della Regione Abruzzo;
5) un medico esperto in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna;
6) quattro rappresentanti - scelti tra i Docenti - delle facoltà universitarie strettamente collegate alle mansioni e funzioni della figura professionale (Zoologica - Botanica - Geologia - Geografia);
7) uno degli Accompagnatori di Media Montagna, scelto sulla base degli elenchi nominativi inviati dalle Scuole di Escursionismo naturalistico, di cui al successivo art. 16.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente regionale appartenente ad un livello non inferiore al VI.

La Commissione dura in carica un quinquennio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ogni componente, ad eccezione del Presidente, deve essere nominato un supplente.

Il Componente di cui al punto n. 7 - quinto comma - del presente articolo non fa parte della Commissione nel primo anno.

ART. 8

(Gettoni di presenza, indennità)

Ai componenti le Commissioni di cui ai precedenti, artt. 6 e 7, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, se e in quanto dovuti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle spese di viaggio, i gettoni di presenza, le indennità di trasferta nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia.

I Componenti delle Commissioni, nell'esercizio delle funzioni previste nella presente legge, sono assicurati per gli infortuni, nonchè per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare le polizze di assicurazione, stabilendo le relative modalità ed i relativi massimali.

ART. 9

(Ammissione ai corsi)

Per essere ammessi ai corsi di abilitazione alla professione di Guida Alpina, di Aspirante

Guida Alpina e di Accompagnatore di Media Montagna, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) residenza nella Regione Abruzzo;
2) cittadinanza italiana;
3) licenze della scuola dell'obbligo per la professione di Guida Alpina e di Aspirante Guida Alpina; licenza di Scuola Media Superiore per la professione di Accompagnatore di Media Montagna;
4) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, dichiarata con certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, rilasciato dalla Unità Locale Socio-Sanitaria di appartenenza.

L'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Guida Alpina è subordinata al compimento del ventiduesimo anno di età e alla permanenza minima di tre anni nella qualifica di Aspirante Guida Alpina.

L'Ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Aspirante Guida Alpina è subordinata al compimento del diciottesimo anno di età ed al superamento di una prova dimostrativo-attitudinale di carattere pratico, da sostenersi davanti alla sezione della Commissione di cui al precedente art. 6, sesto comma.

Se l'esito di detta prova è negativo, la stessa non può essere ripetuta prima di due anni; se l'esito risulta positivo e il candidato non superi gli esami finali, la prova medesima non deve essere ripetuta per l'eventuale ammissione ai corsi successivi.

L'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Accompagnatore di Media Montagna è subordinata al compimento del ventesimo anno di età ed al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale.

La suddetta prova non può essere nuovamente sostenuta prima di due anni, in caso di esito negativo della medesima.

La domanda per l'ammissione ai corsi di cui al presente articolo va presentata alla Giunta Regionale - Settore Formazione Professionale - nei termini e secondo le modalità fissati nella stessa Giunta.

ART. 10
(Corsi di aggiornamento)

Ai fini del rinnovo della licenza, alla scadenza di ogni triennio, le Guide Alpine e gli Accompagnatori di Media Montagna devono frequentare apposito corso di aggiornamento istituito o promosso dalla Giunta Regionale.

Per le Guide Alpine è incaricato quale insegnante del corso un istruttore per Guide Alpine di chiara fama nazionale.

Per gli Accompagnatori di Media Montagna è incaricato quale insegnante del corso un Accompagnatore di Media Montagna nominata dalla Commissione di esame di cui al precedente articolo 7.

Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi per malattia o per altri motivi di forza maggiore, ritenuti tali a giudizio insindacabile della Giunta Regionale, il titolare della licenza può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento; in tale ipotesi, la validità della licenza è prorogata per il periodo massimo di due anni.

Coloro che, nel triennio antecedente la scadenza della licenza, abbiano rivestito la qualifica di Istruttore per Guide Alpine o di Istruttore per Accompagnatori di Media Montagna, sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento.

ART. 11
(Corso per Istruttori)

La Giunta Regionale istituisce corsi, con relativi esami, per la formazione di Istruttori per Guide Alpine e per Accompagnatori di Media Montagna.

Sono incaricati, quali insegnanti di detti corsi, istruttori per Guide Alpine di chiara fama nazionale o Accompagnatori di Media Montagna regionali nominati dalla Commissione di esame di cui al precedente art. 7.

Possono partecipare ai corsi Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna in possesso della relativa qualifica da almeno tre anni.

Il titolo di istruttore si consegue con il superamento di esami teorico-pratici sostenuti davanti le Commissioni di cui ai precedenti articoli 6, quinto comma e 7, quinto comma, integrate dagli insegnanti dei corsi.

Il titolo di istruttore è annotato nell'elenco regionale ed è riconosciuto fino alla scadenza del terzo anno dalla data del conseguimento.

ART. 12
(Soccorso alpino)

Le Guide Alpine e gli Aspiranti Guide Alpine sono tenuti, in caso di infortunio in mon-

tagna e, comunque, di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori in montagna, a presentare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso; in ogni caso sono tenuti ad avvertire il Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

Gli stessi adempimenti sono tenuti ad effettuare gli Accompagnatori di Media Montagna, limitatamente ai soccorsi nei boschi o nei sentieri.

I compensi spettanti per tali prestazioni sono indicati fra le «tariffe» di cui al successivo art. 13.

ART. 13
(Tariffe)

Le tariffe individuali o collettive, da applicarsi da parte delle Guide Alpine, Aspiranti Guide e Accompagnatori di Media Montagna, sono determinate annualmente dall'organo competente in materia di controllo dei prezzi, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative in sede regionale.

Per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale possono essere praticate tariffe speciali.

ART. 14
(Programmazione dei corsi)

I corsi istituiti o promossi ai sensi dei precedenti artt. 5, 10 e 11, sono inclusi nei programmi annuali previsti dall'ordinamento sulla Formazione Professionale della Regione Abruzzo.

Per l'attuazione dei corsi, di cui al precedente comma, la Giunta Regionale può avvalersi di Enti o Organizzazioni qualificati mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

La frequenza dei corsi è gratuita.

ART. 15
(Scuole di Alpinismo)

Possono denominarsi «scuole di alpinismo» soltanto le strutture organizzative cui fanno capo più Guide Alpine, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale, individuale o collettiva.

È istituito presso la Giunta Regionale l'elenco regionale delle scuole di alpinismo cui possono essere iscritte le strutture aventi le seguenti caratteristiche:

1) siano composte da almeno tre Guide Alpine, residenti in Abruzzo, in possesso di regolare licenza per l'esercizio di Guida Alpina.
   Una delle Guide assume le funzioni di Direttore Tecnico con l'obbligo di assicurare la sua presenza presso la scuola e con la responsabilità sotto il profilo tecnico e disciplinare dell'attività della scuola stessa;
2) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dell'alpinismo;
3) garantiscano regole democratiche per la partecipazione effettiva di tutti i Componenti;
4) esercitino l'insegnamento delle tecniche di alpinismo su roccia e su ghiaccio e delle tecniche di sci alpinismo;
5) collaborino con le competenti autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell'alpinismo nelle scuole e la preparazione sportiva dei giovani;
6) collaborino alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nelle stazioni in cui operano;
7) dimostrino di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento durante le escursioni.

Le domande di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di alpinismo vanno inoltrate alla Giunta Regionale - Settore Formazione Professionale per il tramite del Comune territorialmente competente, il quale esprime un motivato parere di carattere turistico-operativo.

Non sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge le iniziative didattiche svolte, senza finalità di lucro, per i soli soci dalle Associazioni alpinistiche nazionali e dalle loro sezioni, nonchè da associazioni alpinistiche locali.

Per le associazioni di livello nazionale deve essere usata la denominazione di scuola sezionale o interesezionale di alpinismo dell'Associazione stessa. Per associazioni locali deve essere indicato l'ambito territoriale di attività.

ART. 16
(Scuole di Escursionismo Naturalistico)

Possono denominarsi Scuole di Escursionismo Naturalistico soltanto le strutture or-

ganizzative cui fanno capo più Accompagnatori, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale, individuale e collettiva.

È istituito presso la Giunta Regionale l'elenco regionale delle Scuole di Escursionismo Naturalistico, cui possono essere iscritte solo le strutture aventi le seguenti caratteristiche:

1) siano composte da almeno tre Accompagnatori residenti in Abruzzo, in possesso di regolare licenza per l'esercizio di Accompagnatore di Media Montagna.
   Uno degli Accompagnatori assume le funzioni di Direttore tecnico, con l'obbligo di assicurare la sua presenza presso la Scuola, con la responsabilità, sotto il profilo tecnico e disciplinare, dell'attività della scuola stessa;
2) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento;
3) garantiscano regole democratiche per la partecipazione effettiva di tutti i Componenti;
4) collaborino con le competenti autorità scolastiche per favorire la conoscenza scientifica, culturale, ecologica e delle tradizioni popolari dell'ambiente;
5) collaborino alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nelle stazioni in cui operino;
6) collaborino con gli Enti per la realizzazione di Musei, Centri-visite, sentieri, parchi, riserve e oasi;
7) dimostrino i aver stipulato un'adeguata polizza di Assicurazione contro i rischi da responsabilità civile verso terzi e per gli Infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento durante le escursioni.

Le domande di iscrizione nell'elenco regionale delle Scuole di Escursionismo Naturalistico vanno inoltrate alla Giunta Regionale - Settore Formazione Professionale - per il tramite del Comune territorialmente competente, il quale esprime un motivato parere non vincolante di carattere turistico-operativo.

Non sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge le iniziative didattiche svolte senza finalità di lucro, per i soli soci, dalle Associazioni protezionistiche nazionali e dalle loro Sezioni, nonchè da Associazioni protezionistiche locali.

Per le associazioni di livello nazionale deve essere usata la denominazione di scuola sezionale o intersezionale di protezionismo dell'Associazione stessa.

Per le associazioni locali deve essere indicato nell'ambito territoriale di attività.

ART. 17

(Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna o Ecologici di altre Regioni o Stati)

Per esercitare la professione nella Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso di licenza per l'abilitazione alla professione di Guida Alpina o di Accompagnatore di Media Montagna (o ecologico), rilasciata in altra Regione, secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle attività, al Comune o ai Comuni interessati per territorio, le località presso le quali intendano esercitare la propria attività, nonchè i periodi dell'attività stessa.

Per l'esercizio stabile della professione nel territorio della Regione Abruzzo occorre la residenza nella stessa Regione.

Le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine e gli Accompagnatori di Media Montagna (o ecologico) di altri Stati, regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, per poter svolgere la propria professione nel territorio della Regione Abruzzo, devono munirsi del nullaosta rilasciato dal Comune o dai Comuni competenti, che verificheranno la regolarità dell'abilitazione nell'ambito del territorio. La richiesta di nullaosta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la località o le località presso le quali tale attività verrà esercitata, nonchè i periodi di esercizio della medesima.

Le Guide Alpine, gli Aspiranti Guide Alpine e gli Accompagnatori di Media Montagna (o ecologici) devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza. In ogni caso l'esercizio della professione da parte dei residenti in altri Stati è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme.

L'esercizio della professione da parte di Guide Alpine, Aspiranti Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna (o ecologici), provenienti con i loro allievi da altre Regioni italiane o dall'estero, per un periodo non superiore a quindici giorni, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

ART 18
(Norme transitorie)

Nella prima applicazione della presente legge, le Guide Alpine residenti in Abruzzo, che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi dell'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, conseguono di diritto la iscrizione nell'elenco regionale e la abilitazione alla professione di cui al precedente art. 4, purchè, presentino domande rispettivamente alla Giunta Regionale ed al Comune di residenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di licenze di Portatore Alpino, rilasciata ai sensi del citato art. 123, con lo stesso procedimento di cui al comma precedente, ottengono l'iscrizione nell'elenco regionale con la qualifica di Aspirante Guida Alpina.

ART. 19
(Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, l'attività di Guida Alpina o di Aspirante Guida Alpina o di Accompagnatore di Media Montagna sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è raddoppiato.

L'applicazione di tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del precedente articolo 13 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000. In caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo della licenza.

La trasgressione delle norme di cui all'art. 17 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. In caso di recidiva può essere vietato l'esercizio della professione.

L'apertura di scuole di alpinismo e di escursionismo naturalistico, da parte di strutture organizzative non iscritte nell'elenco regionale (ferma restando l'esclusione di cui agli ultimi due commi dei precedenti articoli 15 e 16 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 300.000 a lire 900.000.

In caso di recidiva l'ammontare dalla sanzione è raddoppiato.

ART. 20
(Vigilanza)

Alle violazioni previste dal precedente art. 19, si applicano le norme di cui alla legge 24.12.1975, n. 706 e successive modificazioni e integrazioni. I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai Comuni nel territorio sono commesse le infrazioni.

ART 21

Agli oneri derivanti dall'applicaziaone del disposto degli artt. 5, 10 e 11 della presente legge, si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, nell'ambito dei programmi annuali in materia di formazione professionale. Agli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7, si provvede con lo stanziamento recato dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. 16.
Rideterminazione del contributo alla Scuola superiore di servizio sociale di L'Aquila, per la formazione di assistenti sociali in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 23 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Il contributo annuo alla Scuola Superiore di Servizio Sociale di L'Aquila, da destinare alla formazione di assistenti sociali nella Regione Abruzzo, previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1978, n. 79, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1982, n. 51, è rideterminato, per l'anno 1983, in lire L. 70.000.000.

Al maggior onere di cui al precedente comma, pari a L. 40.000.000 per l'anno 1983, si provvede introducendo le seguenti variazioni per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- Cap. 2898 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»;
  in diminuzione L. 40.000.000

- Cap. 722 «Contributo alla Scuola Superiore di Servizio Sociale di L'Aquila per la formazione di assistenti sociali nella Regione»;
  - in aumento L. 40.000.000

La partita n. 14 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio per l'esercizio 1983, è ridotta della corrispondente somma di L. 40.000.000.

ART. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

(1688)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **17.**

Istituzione del museo delle ceramiche di Castelli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 5 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Per lo studio e la documentazione della produzione artistica castellana, è istituito, in Castelli, il Museo delle Ceramiche di Castelli.

ART. 2

Il Comune di Castelli gestisce direttamente il Museo, avvalendosi di sede, mezzi e personale propri, all'uopo deliberandone l'assetto amministrativo e finanziario.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è deliberato il regolamento, con cui vengono disciplinati compiutamente i compiti e le attività del Museo, le attribuzioni dei suoi organi, la struttura ed il funzionamento dei suoi uffici e laboratori, le modalità particolari di spesa.

ART. 3

La Regione esercita, per quanto occorra, le funzioni di cui all'articolo 7 D.P.R. 14.1.1972, n. 3 e all'art. 47 D.P.R. 24.7.1977, n. 616, secondo le competenze determinate dagli articoli 2, lettera b), 3 lettera b) e 4 L.R. 30.11.72, n. 26 e per il tramite istruttorio del Settore Promozione Culturale.

Gli atti adottati in proposito dal Comune restano, altresì, comunque soggetti ai controlli già previsti dagli artt. 59 e 60 L. 10.2.1953, n. 62.

ART. 4

Per l'anno 1983 è assegnato al Comune di Castelli, per la gestione del Museo, un contributo regionale di lire cinquanta milioni, che sarà erogato in una soluzione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1983, in L. 50.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983:

- Cap. 2898 «Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»
  - in diminuzione L. 50.000.000
- Cap. 658 (di nuova istituzione nel Sett. 6, Tit. 2, Sez. 6, Ctg. 3, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato: «Contributo al Museo delle Ceramiche di Castelli»
  - in aumento L. 50.000.000

La partita n. 3 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, è ridotta della corrispondente somma.

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. 18.
Norme in materia di agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 5 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1
Finalità

La Regione, in armonia con il proprio Statuto, con gli indirizzi della politica agricola nazionale e della C.E.E. promuove, sostiene e disciplina l'agriturismo al fine di integrare i redditi degli imprenditori agricoli con interventi che, attraverso la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione dei prodotti tipici, delle tradizioni artigianali e del patrimonio edilizio rurale, consentano lo sviluppo del turismo sociale e favoriscano il rapporto tra città e campagna.

ART. 2
Attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità svolte dall'imprenditore agricolo autorizzato ai sensi della presente legge in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla attività agricola.

Rientrano tra tali attività:

a) dare alloggio per soggiorno turistico in appositi locali aziendali, dare accoglienza in spazi aperti presso aziende, in agricampeggi, allestiti per la sosta di tende e caravan ex art. 9 L.R. 16 novembre 1979, n. 57;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi compresi gli alcolici comunque tipici dell'ambito regionale;
c) organizzare attività ricreative nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonchè quelli ricavati da materie prime nell'azienda anche attraverso lavorazioni esterne.

La Giunta Regionale, su proposta del Settore Agricoltura, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, fissa, tenuto conto delle diverse caratteristiche del territorio regionale, i criteri e i limiti di svolgimento delle attività agrituristiche in funzione delle aree, delle aziende e dei fondi interessati nonchè i periodi minimi dell'anno di apertura dei locali.

Sino all'approvazione di tali criteri la dimensione ricettiva di ciascuna azienda sarà stabilita all'atto del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art. 20, tenuto conto delle caratteristiche dell'azienda medesima e in funzione del carattere complementare ed integrativo dell'attività agrituristica.

Nell'attività agrituristica sarà impiegata esclusivamente manodopera addetta all'attività agricola produttiva dell'azienda.

L'attività agrituristica è considerata, a tutti gli effetti, integrativa di quella agricola.

Per l'esercizio dell'attività agrituristica è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 20 della presente legge.

ART. 3
Immobili destinati all'agriturismo

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nelle abitazioni dell'operatore agrituristico nel fondo, nonchè gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche edifici esistenti in borghi o in centri abitati di cui abbiano la disponibilità coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, e che abbiano destinazione agricola.

L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti rurali.

ART. 4
Requisiti degli immobili

I requisiti tecnici e sanitari degli immobili e dei mobili da utilizzare per attività agrituristiche vengono stabiliti da regolamento edilizio comunale.

Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma precedente, si applicheranno agli immobili ed ai mobili utilizzati per attività agrituristiche le norme igieniche e sanitarie relative ai pubblici esercizi.

ART. 5
Elenco regionale operatori

La Regione istituisce un apposito elenco per gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività agrituristica.

La Giunta Regionale provvede all'iscrizione in detto elenco conservato presso il Settore Agricoltura sulla base delle domande che alla stessa pervengono corredate della autorizzazione del Comune di appartenenza, dell'azienda ai sensi del successivo art. 20 e delle schede aziendali di ciascun imprenditore.

ART. 6
Indagine territoriale

Allo scopo di acquisire una piena conoscenza delle potenzialità di sviluppo agrituristico nel territorio regionale e delle sue vocazioni naturali, e di consentire un impiego programmatico delle risorse la Regione attua un'indagine su tutto il territorio regionale, attraverso la consultazione degli enti locali e con il contributo dell'ERSA e delle Organizzazioni professionali agricole, rappresentate nel CNEL; che abbiano Associazioni Agrituristiche Nazionali operanti a livello regionale.

ART. 7
Programma poliennale

Sulla base dell'indagine di cui al precedente art. 6 e delle esperienze progressivamente acquisite la Giunta Regionale entro 2 anni dall'approvazione della presente legge, su parere della Commissione Consiliare Agricoltura, adotta un programma poliennale di interventi nel Settore dell'Agriturismo e della rivitalizzazione nelle zone rurali in armonia anche con il programma zonale di sviluppo agricolo, sentiti l'ERSA e le organizzazioni professionali di cui al citato art. 6.

Il programma di intervento precisa gli obiettivi e gli indirizzi, individua aree particolarmente vocate allo sviluppo agrituristico e provvede al riparto territoriale delle risorse

fissa criteri e priorità tenuto conto della necessità di concentrare gli interventi, e delle iniziative agrituristiche già in atto.

La Giunta Regionale provvede annualmente all'aggiornamento del programma sulla base dei risultati conseguiti e delle disponibilità finanziarie.

ART. 8
Interventi di organismi pubblici

Gli interventi pubblici previsti nei progetti di sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione rurale, riguardano:

a) la realizzazione di servizi e infrastrutture;
b) la formazione e qualificazione professionali;
c) la valorizzazione delle attività agrituristiche e delle iniziative produttive e commerciali collegate all'agricoltura;
d) lo studio, l'attuazione e la pubblicizzazione di itinerari agrituristici;
e) il recupero del patrimonio edilizio rurale.

ART. 9
Progetti di sviluppo Agrituristico

Le Associazioni dei comuni non montani e le Comunità Montane competenti per territorio redigono progetti di sviluppo agrituristico in base al programma di cui all'art. 7 della presente legge.

Ciascun progetto prevede:

a) il rilevamento delle risorse ambientali, culturali, storiche, artistiche, edilizie, economico-produttive, artigianali;
b) gli interventi, con indicazione delle priorità e delle finalità in materia di sviluppo e occupazione.

Il progetto, unitamente ad un preventivo di spesa, deve essere inviato alla Giunta Regionale - Settore Agricoltura - entro il 31 marzo di ciascun anno.

La Giunta Regionale entro i successivi 45 giorni, provvede, sentita la Commissione Consiliare Agricoltura, al finanziamento dei progetti ammissibili e fissa le modalità di erogazione dei contributi, anche in relazione alla utilizzazione dei fondi CEE.

ART. 10
Contributi agli Enti pubblici

Ai comuni ed alle loro associazioni nonchè alle Comunità Montane possono essere assegnati contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

1) per il restauro, risanamento, ristrutturazione e arredamento di fabbricati di proprietà pubblica esistenti nei nuclei e villaggi rurali da destinare ad iniziative agrituristiche;
2) per l'organizzazione di centri di animazione agrituristica a carattere comunale e sovracomunale, in collaborazione con le organizzazioni professionali di cui all'art. 6;
3) per impianti ed attrezzature per il tempo libero ubicati nei villaggi e nuclei rurali;
4) per la realizzazione di servizi ed infrastrutture nei villaggi e nuclei rurali;
5) per la realizzazione ed il ripristino anche attraverso convenzioni con Enti ed Associazioni di tracciati campestri ed itinerari agrituristici da segnalare con apposite marcature e di rifugi aventi interesse escursionistico;
6) per idonee forme di pubblicità locale delle iniziative agri-turistiche in atto, anche in collaborazione con le Associazioni agrituristiche.

ART. 11
Garanzia fidejussoria

Al fine di consentire alle Province, ai Comuni ed altri Enti Locali l'utilizzo dei fondi CEE destinati ad interventi nel Settore del Turismo rurale, la Regione compete tramite l'ERSA - garanzia fidejussoria per la contrazione di mutui quinquennali con triennio di preammortamento, di importo massimo pari alla spesa riconosciuta ammissibile con Istituti abilitati a concedere finanziamenti per opere di pubblica utilità.

La Regione, a tal fine, concede contributi annuali ai predetti Enti per il concorso nel pagamento delle quote di interesse nel triennio di preammortamento e delle quote capitale per il quinquennio successivo.

ART. 12
Qualificazione professionale

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare istituisce e fi-

nanzia corsi di qualificazione professionale in materia di agriturismo, ai sensi della legge regionale n. 12/79.

Le Organizzazioni professionali agricole, rappresentate nel CNEL, che abbiano Associazioni nazionali operanti a livello regionale e le organizzazioni delle cooperative agricole aderenti alle centrali nazionali per il tramite degli Istituti di formazione professionale operanti nella Regione, hanno titolo preferenziale per organizzare tali corsi.

Le proposte degli Enti Locali e degli Enti e Associazioni a ciò preposte accompagnate dalla relazione illustrativa e da un preventivo di spesa sono presentate alla Giunta Regionale Settore Agricoltura.

Il controllo sulla gestione delle attività di qualificazione professionale è esercitato dal Settore Formazione Professionale della Giunta Regionale.

ART. 13
Contributi alle organizzazioni di agriturismo

Alle organizzazioni regionali agrituristiche di cui all'art. 6 aventi quali scopi la promozione di iniziative che favoriscono il turismo nelle aziende agricole, la Regione può concedere sovvenzioni annuali in base ai criteri adottati per la ripartizione delle sovvenzioni alle organizzazioni professionali di cui alla L.R. 3 giugno 1982, n. 31.

ART. 14
Interventi pilota

La Giunta Regionale promuove interventi pilota sulla base di specifici progetti, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura in aree appositamente individuate che siano dotate di facile accesso al sistema viario nazionale e che comprendano, di norma, case sparse o nuclei e villaggi rurali in possesso di particolari suscettività ai fini dell'attività agrituristica.

A tal fine la Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali e le Organizzazioni di agriturismo di cui al precedente art. 6, individua le aree di intervento ed i soggetti cui affidare l'attuazione dei progetti, secondo le procedure vigenti per la realizzazione di opere pubbliche.

I progetti vanno redatti secondo le indicazioni contenute nella presente legge, nel regolamento CEE 2615/80 e con un'analisi «costi-benefici» degli investimenti, come previsto per gli interventi F.I.O.

In sede di prima applicazione la Giunta Regionale provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15
Contributi ai privati

Agli imprenditori agricoli esercenti l'attività agrituristica singoli od associati ed ai loro familiari di cui all'art. 230 bis C.C., sono concessi contributi per i seguenti scopi:

1) restauro ed adattamento dei fabbricati di cui all'art. 3 della presente legge per ricavarne locali da destinare:
   a) alla conservazione e alla vendita diretta e/o al consumo di prodotti prevalentemente ottenuti in azienda;
   b) alla ricettività, fino ad un massimo di otto posti letto;
2) arredamento dei locali di cui al punto 1;
3) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento di opere igienico-sanitarie e, di impianti termici idrici e telefonici nei locali di cui al punto 1);
4) allestimento di «agricampeggi» attraverso la delimitazione di aree site in zone dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e sommariamente attrezzate per la sosta di tende e caravan, ai sensi dell'art. 9 dellaL.R. n. 57 del 16.11.1979, nei limiti previsti dall'ottavo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
5) organizzazione di attività ricreative.

I contributi in conto capitale, in attesa del programma regionale agrituristico di cui all'art. 7, sono determinati sulla base della spesa ammissibile, nei seguenti limiti massimi:

- per gli scopi previsti al punto 1) lettera a): lire 2.000.000 per ogni locale;
- per gli scopi previsti al punto 1) lettera b): lire 1.000.000 per ogni posto letto;
- per gli scopi previsti al punto 2): lire 500.000 per posto letto e lire 2.500.000 per punto vendita di ogni azienda;
- per gli scopi previsti al punto 3) lire 2.500.000;
- per gli scopi previsti ai punti 4) 5) di lire 5.000.000.

Per le iniziative previste nel presente articolo, ricadenti nei territori delle Comunità Montane i limiti massimi sono elevati del 15%.

I piani aziendali di cui alle leggi regionali n. 12/79 e 31/82 possono comprendere anche interventi rivolti alle attività agri-turistiche delle aziende per un massimo del 10% sulla spesa complessiva ammissibile.

Nella determinazione del reddito comparabile per la redazione dei piani di sviluppo aziendale di cui alla legge regionale n. 12/79 si terrà conto anche dei proventi derivanti all'attività agrituristica.

Le misure previste dal presente articolo sono indicizzate e rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita.

Il primo comma dell'art. 9 della L.R. 16 novembre 1979, n. 57 è sostituito dal seguente: «gli imprenditori agricoli, singoli od associati, nonchè le cooperative agricole ed i loro Consorzi costituiti da coltivatori diretti proprietari ed affittuari, singoli od associati, mezzadri coloni e lavoratori agricoli dipendenti, allo scopo di realizzare iniziative di agriturismo possono individuare, dandone comunicazione al comune, aree site in zone dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici, non superiori ai 5.000 mq., sommariamente attrezzate per il campeggio e caratterizzate dalla temporaneità dell'utilizzo».

Il secondo comma del citato articolo è soppresso.

ART. 16
Incentivi per l'artigianato rurale

Agli imprenditori agricoli esercenti l'attività agrituristica, singoli o associati, iscritti nell'apposito elenco, che svolgono attività integrativa collegata all'agricoltura e realizzino utensili di uso comune, sono concessi contributi in conto capitale nei limiti massimi di due milioni per:

a) l'adattamento dei locali da destinare a laboratori artigiani;
b) la realizzazione di impianti intesi ad assicurare la sicurezza sul lavoro.

ART. 17
Incentivi in aree a particolare vocazione agrituristica

In aggiunta ai benefici di cui al precedente art. 15 sono concessi ai coltivatori diretti, singoli ed associati, ricadenti nelle aree a particolare vocazione agrituristica di cui all'art. 7 della presente legge, contributi in conto interessi per mutui decennali agevolati nella misura idonea ad abbassare di dieci punti il tasso di interesse stabilito con decreto Ministeriale per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Tali benefici sono concessi nella misura necessaria a coprire la spesa ammissibile, dedotto il contributo concesso ai sensi dell'art. 15.

La Giunta Regionale entro 60 giorni dalla approvazione del programma di cui all'art. 7 della presente legge provvede alla predisposizione dei modelli delle domande ed alla indicazione delle procedure di attuazione.

Il concorso regionale sugli interessi è corrisposto agli istituti ed Enti erogatori in unica soluzione, scontato all'attualità, contestualmente alla erogazione del prestito.

Alla ripartizione dei fondi fra gli Istituti ed Enti esercenti il Credito agrario nella Regione si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle richieste giacenti presso ciascun Istituto o Ente.

Sull'importo attribuito a ciascun Istituto o Ente, possono essere disposte anticipazioni nella misura del 75%.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun Istituto od Ente autorizzato, si provvede con mandati di pagamento emessi dal funzionario delegato del Settore Agricoltura sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'Istituto od Ente medesimo, muniti del visto del Collegio Sindacale.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni in quanto operazioni di Credito agrario di miglioramento.

ART. 18
Vincolo di destinazione

Le opere finanziate ai sensi della presente legge, comportano il vincolo dei relativi immobili alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione del contributo; per la durata di anni 10 per quelli di cui all'art. 15 punto 4) e per la durata di anni quindici per quelli di cui all'articolo 15 punti 1, 2, 3 e all'art. 16.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale, da trascrivere a proprie spese, nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili e degli allestimenti relativi.

L'elenco delle strutture assoggettate al vincolo di cui al presente articolo, è tenuto presso gli Uffici della Giunta Regionale - Settore Agricoltura.

ART. 19
Revoca dei benefici

La Giunta Regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate in uno con le spese e gli interessi, qualora:

a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;
b) vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;
c) venga mutata la destinazione dell'immobile prima che sia trascorso il periodo indicato dall'art. 18 della presente legge;
d) vengano rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 20
Autorizzazione comunale

Gli imprenditori agricoli singoli ed associati che intendano svolgere attività agri-turistiche, devono presentare al Comune apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio e delle tariffe che intendano praticare nell'anno in corso.

La domanda deve essere corredata da:

a) idonea documentaziaone dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con R.D./18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
c) parere favorevole dell'Ufficiale sanitario relativo ai locali da adibire all'attività.

Il Sindaco provvede entro 60 giorni dalla richiesta e rilascia una autorizzazione che abilita l'operatore agrituristico allo svolgimento delle attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli operatori agrituristici comunicano al Comune le tariffe che intendano praticare nell'anno successivo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune invia alla Giunta Regionale - Settore Agricoltura - all'Associazione dei Comuni o Comunità Montana all'ERSA, alla Provincia competente per territorio e alle Organizzazioni regionali di agriturismo l'elenco contenente i nominativi degli imprenditori agricoli che esercitano l'attività agrituristica autorizzati nell'anno precedente con l'indicazione delle caratteristiche specifiche delle singole attività esercitate.

Le norme regolamentari da riportare nelle autorizzazioni comunali, in relazione alle condizioni geografiche e climatiche nella Regione ed alle singole attività di agriturismo, vengono proposte al Consiglio Regionale - con provvedimento della Giunta Regionale - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21
Obblighi dell'operatore agrituristico

L'operatore agrituristico ha l'obbligo di:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'art. 20 della presente legge e la lista dei prodotti e servizi offerti con i relativi prezzi;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonchè le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 2 della presente legge;
c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate; comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di Pubblica Sicurezza mediante la consegna di appositi modelli, nel rispetto delle leggi di P.S.;
d) redigere il modello ISTAT CH 60 da inviare al Comune;
e) apporre in modo stabile e ben visibile, all'esterno dell'edificio, una targa con la scritta «imprenditore agrituristico».

ART. 22
Sanzioni di competenza comunali

L'autorizzazione di cui all'art. 20 della presente legge è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra i trenta ed i sessanta giorni qualora si accerti che l'operatore agrituristico ha violato gli obblighi di cui all'art. 21 della presente legge.

L'autorizzazione di cui all'art. 20 della presente legge è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'imprenditore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospesa l'attività da più di un anno;
b) abbia perduto i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni nel corso di un anno solare ai sensi del 1° comma del presente articolo.

La revoca è comunicata alla Giunta Regionale, Settore Agricoltura, alla Provincia, alla Associazione dei Comuni o Comunità Montana competenti per territorio ed alle Associazioni regionali agrituristiche, perchè provvedano alla revisione degli elenchi in loro possesso, nonchè alla revoca degli eventuali contributi concessi.

ART. 23
Servizio regionale per l'agriturismo

L'istituzione del servizio agriturismo nell'ambito del Settore Agricoltura della Giunta Regionale è disciplinato dalla legge regionale sull'organizzazione dei servizi e degli uffici.

ART. 24
Norma finanziaria

L'onere derivante dalla attuazione della presente legge è valutato, per l'anno 1983, in complessive L. 650.000.000.

Alla relativa spesa si provvede, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, per L. 550.000.000, con il fondo globale iscritto al Cap. 2898 - partita n. 4 dell'elenco n. 4 - e, per L. 100 milioni, con il fondo globale iscritto al Cap. 2899 - partita di L. 14 miliardi dell'elenco n. 5 - del bilancio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, sono istituiti ed iscritti i seguenti capitoli, per la sola competenza:

- Cap. 1100 (di nuova istituzione nel sett. 10, Tit. II, Sez. X, Ctg. III dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «contributi regionali per interventi nel campo dell'agriturismo» (Fondi statali)
  - in aumento L. 100.000.00
- Cap. 1101 (di nuova istituzione nel sett. 10, Tit. II, Sez. X, Ctg. III dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «contributi regionali per interventi nel campo dell'agriturismo» (Fondi regionali)
  - in aumento L. 550.000.000
- Cap. 1103 (di nuova istituzione nel sett. 10, Tit. II, Sez. X, Ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui nel campo dell'agriturismo e rivitalizzazione delle zone rurali».
  - Per memoria

Per gli anni successivi al 1983, le leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti bilanci regionali determinano, nei limiti temporali del programma di cui al precedente art. 7, gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge.

Allo scopo, saranno prioritariamente utilizzati i cespiti derivanti da legislazione statale finalizzata agli interventi in agricoltura i quali cespiti, fino a concorrenza, non potranno essere destinati ad altro scopo.

Gli oneri conseguenti al concorso nel pagamento degli interessi nel triennio di preammortamento e delle quote capitale per il quinquennio successivo verranno iscritte nel bilancio della Regione, per l'intera durata dei mutui medesimi, per consentire l'utilizzo dei fondi CEE destinati ad interventi nel settore del turismo rurale.

ART. 25
Norme transitorie

In attesa della costituzione delle associazioni dei Comuni non montani di cui alla L.R. n. 44/79 le attribuzioni di compiti stabiliti dalla presente legge nei riguardi delle Associazioni dei Comuni e delle Comunità Montane sono

esercitate dalle Province competenti per territorio.

Fino all'approvazione del programma di cui all'art. 7, le provvidenze recate dalla presente legge vengono disposte dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare Agricoltura, in base a programmi annuali recanti anche il riparto delle disponibilità finanziarie fra i vari tipi di intervento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **19.**

Istituzione del consiglio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 5 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1
Istituzione

È istituito il Consiglio Sanitario Regionale con funzioni di consulenza è proposta nei confronti della Giunta Regionale per la determinazione degli indirizzi della politica sanitaria regionale e per la elaborazione e la attuazione del piano sanitario regionale.

Sono nel contempo abrogate le leggi regionali 25 luglio 1973, n. 30, 25 luglio 1973, n. 31, 2 gennaio 1975, n. 9, 28 marzo 1978, n. 17.

ART. 2
Composizione

Il Consiglio Sanitario Regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità, è composto:

a) dal componente la Giunta preposto ai servizi di Igiene e Sanità, con funzioni di Presidente;
b) da sei rappresentanti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;
c) dai Presidenti delle Federazioni regionali degli Ordini dei Medici, dei Farmacisti, dei Veterinari;
d) dal rappresentante regionale dell'ordine dei Biologi;
e) dal rappresentante regionale dell'ordine dei Chimici;
f) dal rappresentante regionale dei Collegi degli Infermieri professionali, assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia;
g) dal rappresentante regionale dei Collegi delle ostetriche;
h) dal rappresentante regionale dei Collegi dei Tecnici di radiologia medica;
i) dal rappresentante regionale dei collegi dei periti industriali;
l) da due funzionari dell'Assessorato regionale alla Sanità;
m) da un funzionario del Dipartimento Bilancio e Programmazione;
n) dal Preside della Facoltà di Medicina dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti;
o) dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Aquila;
p) da dodici professionisti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno, di ciascuno esperto nelle seguenti materie:
   1 - Igiene e Sanità pubblica;
   2 - Medicina Sociale;
   3 - Medicina del Lavoro
   4 - Sanità mentale
   5 - Fisica Nucleare
   6 - Ingegneria sanitaria
   7 - Radio-immunologia
   8 - Medicina di Laboratorio
   9 - Trapianto di organi
   10 - Sanità veterinaria
   11 - Statistica sanitaria
   12 - Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
q) dal direttore dell'Istituto Zooprofilattico operante nella Regione;

r) da quattro rappresentanti sindacali delle Confederazioni Nazionali maggiormente rappresentative nelle istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale;
s) da un rappresentante dei Farmacisti, da un Rappresentante dei Veterinari e da cinque Rappresentanti dei Medici e da un rappresentante degli psicologi su designazione delle rispettive associazioni maggiormente rappresentative;
t) da un rappresentante delle Case di Cura private operanti nella Regione;
u) da sei rappresentanti dei Patronati di assistenza dei lavoratori maggiormente rappresentativi, presenti nel territorio regionale.

Per ogni componente effettivo di cui al punto o) il Consiglio Regionale designa con le medesime modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

I componenti di cui ai punti «d», «e», «f», «g», «h», «i», «l», «q», «r», «s», «t», vengono rispettivamente designati dall'Ordine, dal Collegio dall'Assessorato Regionale, dalla Confederazione o dall'Associazione di appartenenza.

Il Consiglio dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Regionale.

Durante la legislatura i componenti vengono sostituiti per morte, grave impedimento o rinuncia, ovvero per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la nomina.

I Consiglieri - effettivi o supplente - che si dimettano dall'incarico o ne cessino per qualsiasi motivo restano in carica fino al momento della loro sostituzione.

I componenti che subentrano restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Regionale.

Tutti i componenti restano in carico, dopo lo scioglimento del Consiglio regionale, sino alla nomina dei loro successori.

La nomina a componente il Consiglio Sanitario Regionale è personale; l'incarico non può essere oggetto di delega, e in nessun caso è ammessa la rappresentanza, anche da parte di chi esplica funzioni vicarie, dell'Ufficio ricoperto dal componente.

ART. 3
Funzioni

Il Consiglio Sanitario Regionale, oltre ad esercitare le attribuzioni di cui al precedente art. 1, esprime parere in ordine ai provvedimenti che comportano l'esercizio di poteri autorizzativi o di concessione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, riservati espressamente da leggi statali o regionali alla competenza della Regione, con esclusione di quelli aventi il carattere dell'urgenza.

Esprime inoltre parere:

a) sulle piante organiche delle sedi farmaceutiche
b) sui provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 7.8.82, n. 256;
c) sugli adempimenti di cui alle lettere c), d) e), dell'art. 5 della legge regionale 14.8.1981, n. 32;
d) sui requisiti tecnico-sanitari degli edifici e strutture pubbliche e private per la cui utilizzazione sia richiesta l'approvazione della Regione;
e) sul piano sanitario regionale;
f) sui programmi di cui alla legge 9.6.1964, n. 615 e dalle lettere c e d) dell'art. 3 della legge regionale 14.8.1981, n. 33, e su ogni altro programma di natura zooprofilattica, da attuare sul territorio della Regione Abruzzo.

Su ogni altro fatto riguardante la materia dell'assistenza sanitaria ospedaliera e del servizio veterinario le Unità Locali Socio-Sanitarie per il tramite del Settore Sanità, Sicurezza Sociale, Igiene, Ecologia, e gli organi e gli Uffici regionali possono richiedere il parere tecnico-sanitario del Consiglio Sanitario Regionale.

Allo scopo di uniformare nel territorio regionale le caratteristiche igienico-sanitarie degli impianti pubblici e privati destinati alla produzione, lavorazione, commercializzazione, somministrazione e deposito degli alimenti, fissa i criteri ed i requisiti necessari per la loro realizzazione e per l'esercizio delle relative attività.

Il Consiglio Sanitario Regionale, per l'assolvimento dei propri compiti ha facoltà di accedere ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli necessari per l'istruttoria della pratica.

ART. 4
Articolazione

Il Consiglio Sanitario Regionale si articola nelle seguenti tre sezioni

I - Programmazione
II - Affari Generali
III - Medicina veterinaria

Le sezioni sono permanenti e sono composte di sedici membri ciascuna.

ART. 5
Prima convocazione

L'Assessore Regionale alla Sanità, nella qualità di Presidente del Consiglio Sanitario Regionale, convoca il Consiglio stesso entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione.

Nella prima adunanza indice la votazione per l'elezione del Vice Presidente.

ART. 6
Il Presidente

Il Presidente:

a) convoca il Consiglio, fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
b) indice le votazioni e ne annuncia i risultati;
c) assegna, per l'istruttoria, le singole questioni alle Sezioni competenti per materia, disponendo, altresì, circa le questioni da demandare a due o più sezioni o direttamente al Consiglio. In quest'ultimo caso nomina il relatore fissandogli un termine per predisporre la relazione, normalmente redatta per iscritto;
d) stabilisce che per la trattazione di determinati argomenti la riunione delle Sezioni avvenga in seduta congiunta;
e) assegna, per motivi d'urgenza, alle Sezioni competenti la pronuncia su determinati argomenti e ne dà immediata comunicazione a tutti i membri del Consiglio;
f) assolve qualsiasi altra incombenza prevista dalla legge.

Per il coordinamento dei lavori ed il funzionamento del Consiglio delle Sezioni il Presidente si avvale dell'Ufficio di segreteria di cui al successivo art. 8.

ART. 7
Vicepresidente

Il Vicepresidente:

a) sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento;
b) segue l'attività dell'Ufficio di segreteria in particolare per quanto attiene alla formulazione ed attuazione del programma dei lavori del Consiglio e delle Sezioni.

È eletto dal Consiglio Sanitario Regionale, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora nel primo scrutinio non si verifichi tale maggioranza si procede immediatamente ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.

ART. 8
Ufficio di Segreteria

All'Ufficio di Segreteria del Consiglio Sanitario Regionale è preposto un funzionario amministrativo appartenente al massimo livello funzionale della Regione Abruzzo.

Con l'Ufficio di Segreteria collaborano un funzionario medico, un funzionario veterinario ed un funzionario farmacista in servizio presso la Regione particolarmente esperti in materia di Sanità pubblica.

In via transitoria e fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura dei posti previsti nell'organico degli Uffici regionali i predetti funzionari possono essere scelti anche fra i dirigenti delle Unità Locali Socio-Sanitarie di livello apicale, appositamente comandati in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma della L.R. 20.5.1981, n. 15.

I funzionari di cui ai precedenti commi partecipano alle sedute del Consiglio Sanitario Regionale con voto consultivo.

Agli adempimenti occorrenti per il funzionamento del Consiglio delle Sezioni, nonchè alle attività di indagine, di documentazione, di amministrazione e di contabilità provvede l'Ufficio di Segreteria, con l'ausilio dei funzionari di cui ai precedenti commi.

Le Unità Locali Socio-Sanitarie devono designare i propri funzionari per il costante collegamento con l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Sanitario Regionale.

ART. 9
Convocazione e funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce di norma secondo il calendario di attività fissato dal Presidente, nonchè tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un quinto dei suoi componenti. In tal caso la convocazione avverrà entro i quindici giorni successivi.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno viene notificato dal Segretario con let-

tera raccomandata da spedire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e, in via d'urgenza, con avviso telegrafico trasmesso almeno tre giorni prima della seduta.

Dell'avvenuta convocazione viene data tempestiva notizia ai membri supplenti.

La documentazione che non possa essere inviata in tempo utile ai consiglieri, resta disponibile presso la Segreteria.

Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei propri componenti, può deliberare che un determinato argomento sia posto all'Ordine del giorno fissandone la seduta.

I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta ne informano tempestivamente il Presidente e i rispettivi supplenti, che subentrano così ad ogni effetto.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Per il caso di assenza, in corso di seduta del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio è presieduto dal Presidente di Sezione più anziano.

ART. 10
Composizione e funzionamento delle Sezioni

Le Sezioni sono costituite proporzionalmente in modo da rappresentare le componenti politiche, tecniche e sindacali del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, con proprio provvedimento, assegna ad una delle Sezioni di cui al precedente art. 4, i componenti effettivi del Consiglio, tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste degli interessati.

Nessun consigliere può appartenere a più di una delle Sezioni.

I Presidenti delle Sezioni vengono eletti dal Consiglio tra i componenti di ciascuna Sezione, con votazioni separate e secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

Il Presidente della Sezione è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento dal Vice Presidente, eletto a maggioranza nell'ambito della Sezione.

I consiglieri supplenti non subentrano negli incarichi di Presidente o di Vice Presidente della Sezione, ricoperti dai rispettivi titolari.

Per ciascun argomento assegnato alla Sezione il Presidente nomina un relatore, fissandogli un termine per riferire per iscritto o oralmente.

Gli avvisi di convocazione, proposti dal Presidente della Sezione, sono notificati dal dirigente l'Ufficio di Segreteria con lettera raccomandata da spedire, insieme con l'Ordine del giorno almeno otto giorni prima della seduta, ovvero, nei casi d'urgenza, per telegramma da trasmettere almeno tre giorni prima della seduta stessa.

Per le questioni affidate per l'istruttoria alle Sezioni, la relazione conclusiva al Consiglio deve riportare le eventuali, diverse valutazioni emerse sull'argomento in sede di esame da parte delle Sezioni medesime.

Per la validità delle sedute delle Sezioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la Sezione; in sede di pronuncia è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti la Sezione.

Prima che la Sezione si pronunci, almeno la metà dei componenti di essa o almeno un terzo dei componenti del Consiglio possono chiedere che l'argomento sia sottoposto al Consiglio.

ART. 11
Membri supplenti

Alle sedute del Consiglio e delle sezioni, oltre ai sanitari di cui al precedente art. 8, possono assistere i membri supplenti.

Questi hanno diritto di voto soltanto in caso di assenza del membro effettivo designato per la stessa materia ai sensi del precedente art. 2.

ART. 12
Votazioni

In ogni votazione del Consiglio e delle Sezioni le pronunce sono valide soltanto se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; le altre determinazioni, invece, vengono prese a maggioranza dei votanti.

La votazione sui singoli punti delle determinazioni, e su queste nel loro complesso, nonchè sugli eventuali emendamenti scritti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, avviene per alzata di mano. Nelle sedute di Consiglio la votazione avviene per appello nominale o a scrutinio segreto, qualora venga richiesto da almeno cinque consiglieri.

Lo scrutinio segreto è sempre adottato per le questioni personali e per l'elezione delle cariche.

ART. 13
Processi verbali

Alle sedute del Consiglio e delle Sezioni assiste il dirigente l'Ufficio di segreteria.

In caso di assenza o impedimento di questi, assiste il funzionario più elevato in grado dell'ufficio di segreteria.

Il processo verbale di ogni seduta, da cui risultano lo svolgimento dei lavori e le determinazioni adottate, è redatto a cura dell'ufficio di segreteria.

Il processo verbale è approvato nella seduta successiva senza discussioni, salvo richieste di rettifica o di integrazione, ed è firmato dal Presidente e dal funzionario che ha assistito alla seduta.

ART. 14
Indennità

Ai componenti il Consiglio spettano, per ogni seduta di Consiglio o di Sezione, un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio Regionale, e, ove ne ricorrano le condizioni, l'indennità di missione prevista per i dipendenti della Regione appartenenti al massimo livello retributivo.

ART. 15
Norma finale

La Commissione Provinciale per il risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi e degli allevamenti bovini ed ovini-caprini dalle brucellosi, di cui all'art. 3 della legge 23.1.1968, n. 33 - modificato dalla legge 31.3.1976, n. 124, è soppressa.

La Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14.8.1981, n. 33, adotta i provvedimenti già di competenza della predetta Commissione su proposta formulata dalle Unità Locali Socio-Sanitarie interessate, previa consultazione delle organizzazioni degli allevatori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **20.**

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 5 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952 n. 42, 2 febbraio 1968 n. 53 e 24 maggio 1978 n. 228, è ulteriormente prorogata di nove anni, fatta salva in ogni caso la facoltà di rinuncia degli utenti.

Nei confronti delle acque vincolate dal piano regolatore generale degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963 n. 129, la proroga prevista dalla presente legge regionale o dalle leggi precedenti se ancora in corso, opera, in vigenza del vincolo medesimo e comunque non oltre il novennio di cui al primo comma, fino all'attuazione totale o parziale delle utilizzazioni delle acque in vista delle quali il vincolo è stato disposto.

Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge, ove non incompatibili, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952 n. 42, 2 febbraio 1968 n. 53 e 24 maggio 1978 n. 228.

ART. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **21.**

Convenzione tra le unità locali socio-sanitarie di Pescara, Chieti, L'Aquila, Avezzano, Sulmona e le case di cura private.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 5 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

In attesa del Piano Sanitario Regionale, le Unità Locali Socio-Sanitarie di Pescara, Chieti, L'Aquila, Avezzano e Sulmona possono rinnovare, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 22 luglio 1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1983, le convenzioni già in atto con le Case di Cura private ubicate nel territorio di competenza.

ART. 2

Le convenzioni, di cui al precedente articolo 1, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1984

SPADACCINI

(1689)

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **22.**

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1982.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 straord. del 21 febbraio 1984)*

(Omissis).

(1690)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651063/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.